

DELIBERA n°_50_

**XXXX XXXX / RABONA SRL
(GU14/612469/2023)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 11/10/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO che con nota 26981 del 05/07/23 è stato nominato dirigente ad interim del Servizio 2° Corecom il Dott. Salvatore Buscemi, con decorrenza dal 06/07/2023;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 05/06/2023 acquisita con protocollo n. 0150685 del 05/06/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, il sig. XXXX XXXX, sostiene di aver subito l’interruzione dell’erogazione dei servizi internet ed sms dalla data del 15 marzo per circa un mese e di aver successivamente - come dichiarato in udienza - migrato verso altro operatore telefonico. Per tale ragione richiede un indennizzo di euro 60,00

2. La posizione dell’operatore

L’operatore telefonico Rabona, non ha presentato alcuna memoria e non ha partecipato all’udienza per il tentativo di conciliazione, di secondo livello, nonostante regolare convocazione, riscontrabile in piattaforma.

3. Motivazione della decisione

In relazione a quanto lamentato dall’istante, seppur in mancanza di elementi probatori certi, in quanto nessun documento è stato allegato in piattaforma da parte offesa, si ritiene di dover accogliere le richieste di indennizzo avanzate, sulla scorta anche di quanto chiarito nel corso dell’attesa di inizio di svolgimento della precitata udienza. La mancanza di memorie difensive da parte dell’operatore telefonico, nonché la mancata partecipazione all’udienza del tentativo di conciliazione, inducono infatti a fare riferimento a quanto disposto dall’art. 115 comma 1 del c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009, che consente di fondare la decisione sui fatti specificati, non contestati dalla controparte, che a sua volta, viene richiamata alle sue specifiche responsabilità contrattuali. Occorre, tra l’altro, evidenziare che quanto lamentato dall’istante fa parte di una diffusa casistica accertata di disservizi, che sull’intero territorio nazionale, ha coinvolto migliaia di utenti e che ancora oggi è di dominio pubblico. Nel merito della vicenda in parola, l’istante, lamenta di aver subito l’interruzione di ogni servizio dal 15

marzo 2023, sulla sua scheda telefonica e di essere migrato dopo 30 gg ad altro operatore. In ragione di ciò, si ritiene corretto applicare quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Indennizzi di cui all'allegato A della Delibera 347/18/Cons e quindi di riconoscere quanto richiesto dallo stesso istante nell'importo pari a 60,00 euro.

DELIBERA

L'operatore Telefonico Rabona srl, in accoglimento dell'istanza presentata da XXXX XXXX per le motivazioni espresse in premessa, è tenuto a riconoscere un indennizzo nella misura complessiva di 60,00, a favore dell'odierna proponente. Il pagamento di quanto riconosciuto dovrà avvenire entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, mediante bonifico bancario sulle coordinate Iban così come indicato in istanza.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 11/10/2023

IL PRESIDENTE

